



CITTÀ DI GIULIANOVA

ORDINANZA Sindaco

REGISTRO GENERALE N. 172 DEL 29/05/2025

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON SEDE FERROVIARIA E SISTEMAZIONE TERRENI AGRICOLI ADIACENTI LA RETE FERROVIARIA.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art.54 in tema di Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, comma 4 che cita testualmente: "Il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Vista la nota della R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – prot. n. 525 del 28/05/2025 con la quale si chiede testualmente l'adozione di ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per l'imposizione dell'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee che possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Ritenuto che la presenza di rami ed alberi in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria costituiscono grave pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare pubblico esercizio ferroviario;

Visto il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 ed in particolare:

- art. 52 che testualmente recita:

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;
3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;
4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
5. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in



CITTÀ DI GIULIANOVA

concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al Terzo comma dell'art. 36;

- art. 55 che testualmente recita:

1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

2. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;

- art. 56 che testualmente recita:

1. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario;

2. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia;

3. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili;

4. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli;

- art. 57 che testualmente recita:

1. In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Giulianova, nell'ambito delle relative fasce di rispetto, di provvedere:

1) al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario, ai sensi del D.P.R. 11/7/1982 n. 753, nel rispetto del Regolamento del verde del Comune di Giulianova e previa richiesta e successivo rilascio di autorizzazione dai competenti uffici comunali;

2) ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti;

3) il completo rispetto delle limitazioni del citato D.P.R. 11/7/1980 n. 753;

4) l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità incendi boschivi", stabilito con Ordinanza Regione Abruzzo e/o analoghi provvedimenti degli Enti ed Organismi competenti, di



CITTÀ DI GIULIANOVA

tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc.

5) l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

DISPONE CHE

1. della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi;
2. la medesima ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune Giulianova e all'Albo Pretorio comunale;
3. copia dell'ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza a:
 - RFI rete ferroviaria italiana- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona- Unità Territoriale Pescara;
 - alla Prefettura di Teramo;
 - ai competenti Uffici Comunali;
 - al Comando di Polizia Locale;
4. che i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 63 del D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980 e successive modificazioni, salvi e impregiudicati i provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale;
5. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo nei termini e nei modi di Legge;

Il Sindaco

Jwan Costantini



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.